



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 14/ s.s. 2024-2025

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Presidente

Dott. Nicola Benedizione

Componente

Avv. Andrea Gritti

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **03/07/2025** alle ore 17.30 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

I – Il procedimento a carico del tesserato Tosco Walter si basa sulla seguente accusa come formalizzata nell'atto di deferimento e cioè:

A) il Tosco nonostante lo stesso fosse attinto dalla sanzione dell'interdizione sino al 26.05.2025, ha presenziato alla gara in panchina per la società Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS durante la gara Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS vs Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 AD" Campionato Serie B del 6.04.2025, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni funzione, prestazione o rapporto riferibile all'attività sportiva e federale di cui all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e di cui all'art. 20.1 del Regolamento di Giustizia, in relazione a quanto stabilito dall'art. 6.1 lett. e) del medesimo Regolamento.



TRIBUNALE FEDERALE

II – All’udienza del 03 luglio 2025 comparivano il sig. Tosco Walter assistito dall’avv. Massimiliano Scaringella che depositava il mandato professionale a rappresentare il tesserato.

L’avv. Scaringella ed il Tosco Walter riconoscevano l’addebito come formulato dalla Procura Federale ed il sig. Tosco si scusava per avere commesso quella che lui ha definito un errore ed una leggerezza.

La Procura Federale chiedeva per il Tosco la pena di 3 giornate di squalifica a decorrere dal 19 ottobre 2025.

L’avv. Scaringella si rimetteva al Tribunale evidenziando come si fosse trattato di un errore in buona fede e chiedeva il minimo della pena.

III – MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e può affermarsi la responsabilità del sig. Walter Tosco per i fatti allo stesso ascritti sia in quanto il tesserato assistito dal proprio legale ha ammesso il fatto ed ha riconosciuto la propria responsabilità sia per tabulas atteso che il referto arbitrale che riporta la presenza del Tosco in panchina durante la gara del campionato di serie B e richiamato dalla Procura Federale risulta agli atti.

Secondo il Collegio di Garanzia del CONI *“la sintesi delle attività del giudice di gara – investito di un’attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (cfr. Cassazione civile, sez. un., 09 gennaio 2019, n. 328) – e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale, che, per costante orientamento giurisprudenziale, gode*



TRIBUNALE FEDERALE

di efficacia probatoria privilegiata, circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Conseguentemente questo Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio, letto al termine dell'udienza il dispositivo nel quale dava accoglimento alla richiesta della Procura Federale,

PQM

ritenuta la responsabilità del sig. Walter Tosco in ordina al capo di incolpazione lo condanna alla sanzione della squalifica di 2 settimane dal 19 ottobre 2025 al 02 novembre 2025 compresi equivalente a 3 gare ufficiali per la violazione di cui agli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e artt. 20.1 del Regolamento di Giustizia in relazione a quanto stabilito dall'art. 6.1 lett. e) del medesimo Regolamento.

Roma, 07 luglio 2025

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 07/07/2025

PUBBLICATA

IL 07/07/2025

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchiari

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it